

Roma, **03 APR. 2009**

Protocollo: RU 24081

Rif.:

Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle  
Dogane

LORO SEDI

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

e p.c.:

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore dell'Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Alle Aree centrali dell'Agenzia delle  
Dogane

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze  
Via Pastrengo n. 22  
00185 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
ROMA

(fax 06/44223202)

Alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia n. 30  
(fax 06/5923713)

All'E.N.I.  
P.le Mattei n.1  
ROMA  
(fax 06/59825995)

All'Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
ROMA  
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
ROMA  
(fax 06/4746556)

**OGGETTO:** Decreto-legge n. 262/2006 (art. 7, comma 27), convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006 (art. 2, comma 73). Estensione anche al settore della distribuzione commerciale dell'applicazione dell'aliquota relativa al gas metano impiegato per combustione per "usi industriali. Termine iniziale di decorrenza dell'ampliamento.

Decreto legislativo n. 26/2007, art. 21, comma 13, determinazione del momento iniziale per il riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione del gas naturale avviato ad impieghi cd. "fuori campo".

Gli atti normativi in oggetto menzionati hanno introdotto significativi elementi di novità nello specifico settore della tassazione del gas naturale, sia per quanto concerne l'applicazione della favorevole aliquota per combustione per "usi industriali", sia per quanto attiene all'individuazione di alcune ipotesi di impiego del suddetto prodotto escluse dal campo di applicazione dell'accisa (fattispecie questa che, peraltro, è comune a tutti i prodotti sottoposti ad accisa).

Con diverse note e circolari questa Agenzia ha provveduto a fornire i chiarimenti del caso, al fine di favorire un'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni cui sopra si è fatto cenno.

Tuttavia, tenuto conto di alcuni quesiti sottoposti all'attenzione di questa Agenzia, si ritiene opportuno fornire alcune ulteriori precisazioni in funzione di un'univoca individuazione:

- 1) del momento a partire dal quale i consumi imputabili a soggetti che operano nel settore della distribuzione commerciale devono essere assoggettati all'aliquota usi industriali;
- 2) del momento a partire dal quale deve riconoscersi l'esclusione dalla tassazione, per il gas naturale impiegato nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, di cui al comma 13 dell'art. 21, del d. lgs. n. 504/1995, come modificato dal d. lgs. n. 26/2007 in oggetto menzionato.

Con riguardo al primo punto si chiarisce quanto segue.

L'art. 7, comma 27, del decreto-legge n. 262/2006, ha modificato la nota (1) all'art. 26 del d. lgs. n. 504/1995, stabilendo che la favorevole aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per "usi industriali" venisse applicata anche con riferimento ai consumi di tale prodotto effettuati "nel settore della distribuzione commerciale".

La legge n. 286/2006, che ha convertito con modificazioni il citato decreto-legge n. 262, all'art. 2, comma 73 ha confermato l'ampliamento suddetto.

Tale decreto-legge, a norma dell'art. 48 in esso contenuto, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta in data 3 ottobre 2006.

A seguito dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 262/2006 - con nota prot. n. 4428/V, del 27.12.2006 - sono state fornite alcune indicazioni, per la fase di prima applicazione della norma sopra richiamata.

Con la nota suddetta venne precisato che l'applicazione dell'aliquota "usi industriali" alle nuove fattispecie contemplate dalla norma di previsione dovesse essere effettuata a partire dalla medesima data del 3 ottobre 2006 incluso, a condizione che la documentazione necessaria (certificato CCIAA competente o dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000) a comprovare la spettanza del trattamento fiscale in questione, venisse presentata, da parte degli aventi diritto, in tempo utile per essere allegata alla dichiarazione di consumo per l'anno 2006.

Con la nota n. 4428/V venne, inoltre, chiarito che per i contratti di fornitura stipulati successivamente alla data predetta la favorevole aliquota "usi industriali" avrebbe avuto applicazione rispetto ai consumi decorrenti dalla data di presentazione, al soggetto erogatore, della relativa richiesta, opportunamente documentata.

Ciò premesso, considerati i quesiti sottoposti a questa Agenzia, la questione relativa all'individuazione del momento da cui deve decorrere l'applicazione dell'aliquota "usi industriali" rispetto alle fattispecie sottese dalla norma ampliativa sopra richiamata è stata esaminata nel corso di un recente incontro con l'Avvocatura Generale dello Stato.

L'Organo legale ha, in tale sede, chiarito che, con riferimento al caso di specie, occorre rifarsi al principio generale in virtù del quale il riconoscimento di

qualunque trattamento fiscale agevolato o comunque vantaggioso, deve necessariamente presupporre una specifica istanza da parte dei soggetti legittimati a richiederlo.

Soltanto a partire da tale momento, infatti, l'Amministrazione viene messa in condizione di procedere alle verifiche e ai riscontri del caso, funzionali ad una pertinente applicazione del trattamento favorevole.

Conseguentemente, fatto salvo quanto già chiarito con la richiamata nota n. 4428/V ed in linea con le precisazioni ivi fornite, si ribadisce che l'applicazione dell'aliquota "usi industriali" può aver luogo, rispetto ai consumi di gas naturale imputabili a soggetti che operano nel settore della "distribuzione commerciale", a partire dal momento in cui l'utilizzatore interessato presenta la richiesta del predetto trattamento fiscale all'Ente distributore (o al fornitore), che provvederà alle opportune comunicazioni all'ufficio finanziario competente.

Appare evidente che il decorso dei tempi necessari all'effettuazione delle predette comunicazioni non influisce in alcun modo sul termine iniziale a partire dal quale trova applicazione la specifica aliquota in parola, la cui decorrenza va determinata con riferimento al momento in cui i singoli fornitori vengono informati, da parte dei propri clienti, circa la ricorrenza in capo a questi ultimi dei requisiti che li legittimano ad usufruire dell'aliquota "usi industriali".

\* \* \* \* \*

In ordine al secondo punto si forniscono le seguenti precisazioni

L'esclusione dall'applicazione dell'accisa rispetto al gas naturale impiegato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, di cui al codice DI26 del Reg.to (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, è prevista dal comma 13 dell'art. 21 del d. lgs. n. 504/1995, come modificato dal d. lgs. n. 26/2007, con cui è stata data attuazione alla direttiva 96/2003/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Con riferimento a tale fattispecie occorre rifarsi a quanto precisato con la circolare n. 17/D del 28.05.2007, con la nota prot. n. 4436, del 24.07.2007, con la circolare n. 37/D del 28.12.2007 e da ultimo con la circolare n. 32/D del 05.08.2008.

Pertanto, l'esclusione dalla tassazione avrà luogo sin dal 1° giugno 2007 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 26/2007) rispetto ai consumi imputabili agli utilizzatori titolari di contratti di fornitura in essere a tale data che, sulla base delle comunicazioni effettuate, opportunamente documentate (con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR n. 445/2000 o con apposita certificazione camerale), sono stati inseriti dai fornitori nell'elenco degli utenti agevolati.

Tale esclusione ha, inoltre effetto, in ordine alle forniture attivate tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2007, a partire dal momento dell'attivazione e della presentazione delle dichiarazioni suddette, corredate della documentazione e di ogni altro elemento necessari ad evidenziare la ricorrenza, in capo agli utilizzatori, dei presupposti per l'esclusione dalla tassazione.

In entrambe le ipotesi menzionate gli aventi diritto risulteranno, infatti, inseriti nell'elenco degli utenti agevolati allegato alla dichiarazione di consumo presentata dal soggetto obbligato per l'anno 2007.

Per tutte le forniture già attive al 1° giugno 2007, per le quali le dovute comunicazioni siano state effettuate solo successivamente al termine ultimo utile all'inserimento nell'elenco degli utenti agevolati allegato alla suddetta dichiarazione per l'anno 2007 (vale a dire il 31 marzo 2008), ove ricorrano elementi oggettivi registrati sin dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 26/2007, andrà riconosciuta l'esclusione dal campo di applicazione dell'accisa a partire dal 1° giugno 2007.

Viceversa, l'esclusione in parola andrà riconosciuta a partire dal momento della presentazione della dichiarazione (documentata) al soggetto fornitore e sarà, comunque, onere del fornitore inserire i soggetti titolari delle forniture in questione nell'elenco degli utenti agevolati da allegare alla prima dichiarazione di consumo utile.


Ad ogni buon conto, si reputa opportuno ribadire che, qualora si configuri un credito a favore del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, il relativo diritto al rimborso deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, come previsto dall'art. 14 del d. lgs. 26.10.1995, n. 504.

Tutto ciò premesso si ribadisce quanto evidenziato nella circolare n. 37/D del 28.12.2007, in ordine alla necessità che i soggetti fornitori espletino attività informativa nei confronti dei propri clienti sulla portata del “fuori campo di applicazione” sin qui considerato.

Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno impartire opportune indicazioni agli Uffici dipendenti sulla necessità di procedere in tempi congrui allo svolgimento delle attività utili alla verifica della veridicità delle dichiarazioni degli utenti, ad essi inoltrate dai soggetti fornitori, al fine di rendere certe le posizioni giuridiche coinvolte.

*Il Direttore dell'Area centrale*

Ing. Walter De Santis

Handwritten signature of Walter De Santis in black ink.